



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice **dott. Marco Pesoli**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n°. /2017 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del vertente

TRA

, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. dichiaratosi antistatario, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo

OPPONENTE

E

elettivamente domiciliata in VIA D. ANGELI, 33 / A 45100 ROVIGO, rappresentata e difesa dall'avv. BALLO GIANLUCA per procura a margine della comparsa di costituzione

OPPOSTO

OGGETTO: Altri contratti atipici

Conclusioni: all'udienza del 20.11.2021 le parti concludevano come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE .

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato _____ e _____ hanno opposto il decreto ingiuntivo esecutivo n. _____, R.G. _____ emesso in data 21.9.17, con cui il Tribunale di Rovigo ha ingiunto alle signore _____ e _____ di pagare, in solido tra loro, alla signora _____ nata a _____ (Vi), c.f. _____ la somma di € 20.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura.
3. Le opposenti hanno dedotto in via preliminare l'intervenuto fallimento della società _____ nonché dell'opponente _____, in qualità di socia accomandataria, dichiarato con Sentenza del Tribunale di Vicenza n. _____/12 del 21.3.2012, con conseguente l'improcedibilità della domanda svolta dalla signora _____ al di fuori del procedimento endofallimentare; hanno dedotto quindi il difetto di prova scritta a base del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la natura parziaria, e non solidale, delle obbligazioni azionate.
4. In considerazione della natura non omogenea delle difese spiegate da parte opponente, andranno esaminate separatamente le posizioni di _____ e _____.
5. Quanto alla posizione di _____ la questione preliminare relativa all'improcedibilità dell'azione individuale per intervenuto fallimento è fondata.
6. Come noto, l'art. 52, commi primo e secondo della LF prevede che "[I] Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. [II] Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni

diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.

7. Nel caso di specie risulta che:
 - a. L’opponente è stata dichiarata fallita con sentenza Tribunale di Vicenza n. /12 del 21.3.2012 (doc. 2 opponente);
 - b. Il credito azionato dall’opponente è relativo a debiti contratti per conto della fatto non contestato.
8. Ne consegue che l’azione monitoria proposta nei confronti della opponente era improponibile ex art. 52LF, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato.
9. Quanto alla posizione di , va rilevato che l’opposizione muove non tanto da una contestazione del credito in sé, ma dalla contestazione dell’entità delle somme che sarebbero dovute all’opposto: la scrittura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, infatti, che in quanto riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. produce un’astrazione processuale del negozio causale e un’inversione dell’onere della prova a vantaggio del creditore, non è stata disconosciuta, ma solo fatta oggetto di contestazione quanto alla sua esatta interpretazione. Il credito azionato andrà pertanto ritenuto provato nei limiti che da tale scrittura risultano.
10. Al riguardo, l’opponente sostiene che il debito riconosciuto avrebbe natura parziaria, e non solidale, e sarebbe pertanto limitato alla minor somma di €15.000,00, corrispondente alle somme materialmente ricevute da
11. Tale opzione interpretativa del documento azionato non è convincente, apparendo invece più rispondente alla volontà delle parti estrinsecatasi nella scrittura *de qua* la tesi sostenuta dalla difesa di parte opposta. Appare infatti da tutto il contesto dell’atto come la

scrittura del 24.7.2012 consideri unitariamente l'affare, potendo ritenersi indici sintomatici di ciò: l'unitarietà del documento e la firma congiunta; la dichiarazione delle parti di "riconoscersi debitorici" della sig.ra _____ per la somma totale di € 20.000,00, senza ulteriori specificazioni; la finalità dichiarata di scongiurare una richiesta risarcitoria, che esprime l'intento comune delle debitorici di garantire l'integrale saldo del debito; il canone interpretativo di cui all'art. 1294 c.c., a mente del quale "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Non può invece valorizzarsi l'indicazione dei singoli importi contenuti nella tabella riepilogativa inserita nell'atto, che appare piuttosto finalizzata a individuare esattamente i debiti oggetto di ricognizione.

12. Conseguentemente, accertata la natura solidale del debito oggetto di ricognizione, _____ andrà condannata al pagamento in favore di _____ della somma di €20.000,00, oltre agli interessi legali dal 1.7.2016 e fino al saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €.540,00= per compenso ed €.145,50 per anticipazioni.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, e decisione; spese esclusivamente a carico di _____, unica soccombente, e compensate per il 50% in ragione dell'esito della lite, che ha visto soccombente l'opposto quanto alla posizione di _____.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di €20.000,00, oltre agli interessi legali dal 1.7.2016 e fino al saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €540,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, per compenso ed €145,50 per anticipazioni.
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in € 1.617,50 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Così deciso il 17.1.2022.

IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli